

PROVVEDIMENTO IVASS N. 138 DEL 25 SETTEMBRE 2023

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

Relazione

1. Il quadro normativo e i principi ispiratori

Nell'agosto 2022, il legislatore – considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari – ha stabilito che, per il 2022, le imprese potessero valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione. La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione ("riserva indisponibile"). l'IVASS, in attuazione dei poteri conferiti dalle predette norme primarie, ha adottato il Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022.

Agli inizi del 2023, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla predetta norma¹ in sede di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti *quater*² prevedendo, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (norma ispirata alla tecnica dello *shadow accounting* previsto dai principi contabili internazionali). In particolare, la modifica (evidenziata in carattere "grassetto corsivo", nella nota 2) aveva l'effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell'impresa consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili. La modifica ha comportato l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa *Solvency II*. A tal fine, il Provvedimento IVASS n. 127 del 14 febbraio 2023 ha, tra l'altro, aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 14 settembre 2023:

 considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l'esercizio 2023 la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;

¹ L'articolo 45, comma 3-decies, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti quater, dispone che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati "destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi."

² Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha modificato l'articolo 45, comma 3-decies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.



• ha ritenuto necessario, nell'attuale contesto, prevedere adeguati presidi patrimoniali attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 comma 3-octies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. Non è prevista la possibilità per le imprese di assicurazione di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

L'emanazione del predetto decreto ministeriale ha comportato l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 45 comma 3-octies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ivi comprese le disposizioni emanate dal Ministro dell'economia e delle Finanze in base alla delega contenuta nel predetto comma.

2. Struttura del provvedimento

Il Provvedimento modifica il Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Il Provvedimento è composto da 3 articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 settembre 2023.

Nello specifico, l'articolo 1 del Provvedimento, modifica l'articolo 5 del citato Regolamento IVASS n. 52/2022, che disciplina la riserva indisponibile. In particolare, interviene sui commi 1 e 6 disponendo, in conformità con quanto previsto dal predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, nel calcolo della riserva indisponibile, riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa non debba tenere conto anche dell'effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Gli **articoli 2 e 3** disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l'entrata in vigore delle modifiche normative.

3. Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità cui si ispira il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito della emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 settembre 2023, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 52/2022.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina tra cui, in particolare, quelle concernenti la riserva indisponibile.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) del citato Regolamento IVASS n. 54/2022, è stata omessa l'analisi di impatto e la pubblica consultazione delle modifiche regolamentari, poiché si tratta di mero adequamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti.